

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini

Dr. Stefan Engele  
Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Birgit Bragagna  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Verena Klausner

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

## Circolare

numero:	86i
del:	2014-10-27
autore:	Rag. Stefano Seppi Dr. Peter Winkler

A tutti i nostri clienti

### Dal 01.10.2014 fortemente limitato l'uso del mod. F24 cartaceo - anche per i privati

Come noto dal 1998 per il versamento delle imposte, dei contributi e premi si deve utilizzare il modello di pagamento F24.

A decorrere dal 2007 i soggetti titolari di P. IVA non possono più utilizzare il mod. F24 cartaceo, ma devono trasmettere il modello F24 esclusivamente in via telematica<sup>1</sup>.

Il c.d. "Decreto Renzi"<sup>2</sup> ha previsto dal 01.10.2014 l'obbligo quasi generalizzato di utilizzare il modello F24 telematico<sup>3</sup>.

#### 1 Le nuove limitazioni all'uso del mod. F24 cartaceo

Le nuove disposizioni del "Decreto Renzi" valgono **per tutti i contribuenti, titolari e non di P. IVA**, e sono applicabili per il versamento dell'IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali ed assistenziali, IMU, TASI, TARI, ecc.

Sono previste differenti modalità di presentazione dei mod. F24 che variano in base alla presenza o meno di compensazioni d'imposta all'interno del modello di pagamento.

#### 1.1 Mod. F24 con compensazioni

La modalità di presentazione del mod. F24 con compensazioni è differenziata a seconda che l'ammontare del saldo sia pari a zero oppure a debito.

##### 1.1.1 Mod. F24 con saldo a zero<sup>4</sup>

Qualora per effetto delle compensazioni il mod. F24 presenti un saldo a zero, lo stesso deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)

Non è pertanto più possibile presentare questi modelli in forma cartacea o tramite il servizio di remote / home banking gestito dalle banche o dalla Posta.

1 Art. 37, c. 49 del DL n. 223/2006 e art 1 del DPCM 4.10.2006

2 DL n. 223/2006, convertito in Legge 23.6.2014, n. 89

3 Art. 11, c. 2 del DL n. 66/2014, convertito in L. 23.6.2014, nr. 89

4 Art. 11, c. 2 lett. a) del DL n. 66/2014

### 1.1.2 Mod. F24 con saldo a debito<sup>5</sup>

Qualora per effetto delle compensazioni il mod. F24 presenta un saldo a debito, si possono utilizzare esclusivamente i seguenti sistemi di pagamento:

- servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)
- tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche / Poste)

Quindi, rispetto alla fattispecie di cui al punto precedente (mod. F24 a zero per effetto di compensazioni), è anche possibile utilizzare il servizio home / remote banking.

### 1.2 Mod. F24 a debito, senza compensazioni

La modalità di presentazione del mod. F24 a debito senza compensazioni è differenziata a seconda che l'ammontare del saldo sia superiore a € 1.000 oppure pari o inferiore a tale cifra.

#### 1.2.1 Mod. F24 con saldo superiore a € 1.000<sup>6</sup>

Se il mod. F24 presenta un saldo superiore ad € 1.000 senza compensazioni, si possono utilizzare le stesse modalità di versamento previste per il mod. F24 a debito con compensazioni, e precisamente:

- servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)
- tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche / Poste)

È preclusa in questo caso la possibilità di versare con mod. F24 cartaceo.

#### 1.2.2 Mod. F24 con saldo pari o inferiore a € 1.000

Per il versamento dei mod. F24 con un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza compensazioni, la normativa non prevede limitazioni.

I modelli di pagamento rientranti in questa fattispecie quindi possono essere inviati sia in modalità telematica (Entratel, Fisconline, remote / home banking), sia in formato cartaceo<sup>7</sup>.

## 2 I chiarimenti per i titolari di P.IVA

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato<sup>8</sup> che per i soggetti titolari di partita IVA i nuovi obblighi si aggiungono a quelli già vigenti in materia, che, ricordiamo, prevedevano:

- l'obbligo di effettuare i versamenti di imposte, contributi e premi esclusivamente in via telematica<sup>9</sup>
- l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) nel caso di compensazione, nel mod. F24, del credito IVA annuale o di periodo per importi superiori ad € 5.000

Per effetto delle nuove disposizioni in materia di F24 tali soggetti sono obbligati ad utilizzare le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)

<sup>5</sup> Art. 11, c. 2 lett. b) del DL n. 66/2014

<sup>6</sup> Art. 11, c. 2 lett. c) del DL n. 66/2014

<sup>7</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E, punto 3. primo capoverso

<sup>8</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E, punto 2.

<sup>9</sup> Art. 17, c. 2 del D.Lgs n. 241/97

anche per la presentazione dei modelli F24 con saldo a zero per effetto delle compensazioni.

### **3 Casi particolari di utilizzo del mod. F24 cartaceo**

L'Agenzia delle Entrate ha previsto<sup>10</sup> per i soggetti non titolari di partita IVA alcuni casi specifici in cui è ammesso il pagamento con il mod. F24 cartaceo, e precisamente:

- F24 precompilato dall'ente impositore: è possibile pagare le deleghe di pagamento, mod. F24 precompilate inviate dagli enti impositori (ad es. Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.) con saldo finale superiore a € 1.000 in formato cartaceo a condizione che non vengano indicati crediti in compensazione
- versamenti rateali in corso alla data del 01.10.14: i contribuenti non titolari di P. IVA che hanno in corso pagamenti rateali (saldo e I rata acconto dei tributi e contributi risultanti dal mod. UNICO/14) possono continuare a presentare il mod. F24 cartaceo fino al 31.12.2014, anche se di importo superiore a € 1.000, con utilizzo di crediti in compensazione e se a saldo zero
- per crediti d'imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente presso l'Agente della riscossione

### **4 Precisazioni e chiarimenti in merito ai versamenti tramite F24**

I versamenti con mod. F24 possono essere effettuati telematicamente, ovvero con il modello F24 cartaceo.

#### **4.1 F24 telematico**

I versamenti telematici possono essere effettuati direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati.

##### **4.1.1 Versamento telematico diretto**

Il versamento telematico diretto può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite il servizio Entratel / Fisconline (F24 web ed F24 online). Per utilizzare questa modalità di versamento è necessario registrarsi ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) ed essere titolari di un c/c presso una banca convenzionata o presso le Poste sul quale avverrà l'addebito
- tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate. Si tratta in particolare dei servizi remote / home banking gestito dalle banche e dalle Poste.

I contribuenti che intendono adottare questi sistemi di pagamento devono essere titolari di un proprio conto corrente (anche cointestato, purché con firma disgiunta).

Con i sistemi telematici F24 web e F24 online il contribuente (titolare del conto su cui vengono effettuati gli addebiti) può effettuare esclusivamente i propri versamenti. Con detti sistemi telematici non è possibile effettuare pagamenti per conto di terzi, ad es. il padre non potrà pagare l'F24 del figlio, la società non potrà pagare l'F24 del socio, ecc..

---

<sup>10</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E, punto 3.

#### 4.1.2 Versamento telematico tramite intermediario abilitato

Il contribuente che non intende compilare e trasmettere direttamente il modello di versamento F24, può avvalersi di un intermediario abilitato alla trasmissione.

Gli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.) utilizzano il canale Entratel denominato “F24 cumulativo”, attraverso il quale trasmettono i modelli F24 in nome e per conto dei propri clienti.

Con questo sistema di pagamento gli intermediari sono autorizzati ad effettuare i versamenti dovuti dai propri clienti:

- sul c/c bancario o postale dei singoli clienti
- sul c/c bancario o postale dell'intermediario stesso.

Un consulente intermediario, quindi, può addebitare un F24 intestato ad un terzo anche sul proprio conto corrente, operazione non possibile per il contribuente che usa le procedure F24 web e F24 online.

Gli intermediari abilitati, ove consentito, possono anche avvalersi del servizio di remote / home banking gestito da banche e Poste.

#### 4.2 F24 cartaceo

I soggetti privati, non titolari di P. IVA, che non sono obbligati ad utilizzare il canale telematico, possono effettuare i versamenti presentando il mod. F24 cartaceo presso una qualsiasi banca, le Poste e l'Agente della riscossione.

### 5 Tabelle riepilogative

Si riepiloga qui di seguito in forma tabellare la disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24, con esclusione dei casi particolari riportati al punto 3. della presente circolare.

#### 5.1 Contribuenti non titolari di P. IVA

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	Sì	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 a saldo zero	NO	NO	Sì

## 5.2 Contribuenti titolari di P. IVA

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	Sì
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare	NO	NO	Sì

## 6 Considerazioni finali

In considerazione delle novità introdotte dal 01.10.2014 in materia di pagamenti con il mod. F24, ed in particolare riferimento alle nuove limitazioni all'uso del mod. F24 cartaceo, invitiamo i nostri clienti a verificare se per i propri versamenti di imposte, contributi e premi con il mod. F24, possa scattare l'obbligo di effettuare pagamenti telematici, con conseguente necessità di:

- attivarsi presso l'Agenzia delle Entrate per l'attivazione dei servizi Entratel / Fisconline (F24 web e F24 online)

ovvero

- incaricare un professionista abilitato ad effettuare per proprio conto l'invio telematico

del mod. F24.

Ricordiamo a tal proposito che il nostro studio è un intermediario abilitato all'invio telematico di modelli di pagamento F24, e siamo pertanto a disposizione per effettuare tale servizio.


Chi volesse usufruire del nostro servizio per il pagamento dei mod. F24 dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di “Conferimento di incarico pagamento e spedizione telematica modello F24” allegato alla presente circolare e restituirlo allo studio, anticipandolo anche via e-mail, allegando un documento d'identità valido.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



**Allegati**

- Modulo di “Conferimento di incarico pagamento e spedizione telematica modello F24”